

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE MOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con atto C.C. n. 76 del 19.05.1997

- Art.1 -
(Oggetto e finalità)

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di attrezzature mobili di proprietà del Comune ad Enti, Associazioni e privati per iniziative da questi promosse nel corso dell'anno.

- Art.2 -
(Richiesta di concessione in uso)

La domanda di concessione in uso, rivolta al Sindaco e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione espressa del tipo e della quantità delle attrezzature richieste, del periodo di utilizzo e dell'uso che il richiedente intende farne. Il richiedente deve, inoltre, impegnarsi a sottostare alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

- Art.3 -
(Tariffe e Cauzioni)

Le tariffe di concessione e gli importi delle cauzioni sono quelli di seguito indicati:

- a) **ogni Box del tipo Gazebo** è concesso ad un canone giornaliero di L.30.000 e dietro versamento di un deposito cauzionale di L.1.500.000 da versare entrambi alla Tesoreria Comunale;
- b) **ogni Box del tipo M.V.R.** è concesso ad un canone giornaliero di L.20.000 e dietro versamento di un deposito cauzionale di L.750.000 da versare entrambi alla Tesoreria Comunale;
- c) **le transenne** sono concesse ad un canone giornaliero di L.300 (cadauna) e dietro versamento di un deposito cauzionale di L.3.000 (cadauna) da versare entrambi alla Tesoreria Comunale;
- d) **il generatore di corrente** è concesso ad un canone giornaliero di L.110.000 e dietro versamento di un deposito cauzionale di L.750.000 da versare entrambi alla Tesoreria Comunale;
- e) **la copertura del palco** è concessa ad un canone giornaliero di L.50.000 e dietro versamento di un deposito cauzionale di L.2.500.000 da versare entrambi alla Tesoreria Comunale;

Il pagamento del canone giornaliero è dovuto per i giorni di durata della manifestazione per la quale le attrezzature sono state richieste;

La cauzione può ritenersi validamente costituita con la presentazione ed il deposito di, libretto di deposito a risparmio, fidejussione bancaria o assicurativa.

- Art. 4 -
(Concessione a titolo gratuito)

Con atto della Giunta comunale le attrezzature mobili sono concesse a titolo gratuito per le manifestazioni rivolte alla generalità dei cittadini e tenute a scopo di beneficenza.

- Art. 5 -
(Assegnazione delle attrezzature)

L'assegnazione delle attrezzature viene effettuata in base all'ordine cronologico delle richieste. L'Assessore competente al servizio individua l'assegnatario nel caso di più richieste pervenute contemporaneamente per l'utilizzo della stessa attrezzatura nel medesimo periodo.

- Art. 6 -
(Consegna delle attrezzature)

Le attrezzature sono consegnate dietro presentazione delle ricevute di pagamento degli importi relativi alle tariffe e alle cauzioni costituite con le modalità di cui all'art.3.

- Art.7 -
(Trasporto, montaggio e smontaggio)

Il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature mobili possono essere effettuati a cura del richiedente.

Nel caso in cui tali operazioni avvengano a cura del Comune, le spese a carico del concessionario debbono coprire quelle del personale impiegato e dei mezzi utilizzati.

Le somme relative sono versate nello stesso momento e con le medesime modalità previste per il pagamento delle tariffe di concessione.

- Art. 8 -
(Restituzione della cauzione)

Il deposito cauzionale viene restituito solo dopo la riconsegna delle attrezzature presso il magazzino comunale sito in loc. Pian di Massiano e la verifica della loro perfetta efficienza.

- Art. 9 -
(Revoca della concessione in uso)

La concessione in uso può essere revocata, senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo:

- a) quando viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La revoca comporta la restituzione del deposito cauzionale e delle somme versate a titolo di canone giornaliero relative ai giorni nei quali le attrezzature non sono state utilizzate.

- Art.10 -
(Restituzione tardiva delle attrezzature - sanzioni)

La restituzione delle attrezzature oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari a:

- a) L.150.000 per ogni Box tipo Gazebo;
- b) L.150.000 per ogni Box tipo M.V.R.;

- c) L. 500 per ogni transenna;
- d) L. 75.000 per il generatore di corrente;
- e) L.200.000 per la copertura del palco.

L'importo della penale viene trattenuto direttamente dalla cauzione versata sino alla sua concorrenza.

Nel caso in cui l'ammontare della penale superi quello della cauzione il concessionario è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra i due importi.

Il pagamento della penale è dovuto sino al giorno della restituzione delle attrezzature o del rimborso del valore corrente di mercato delle attrezzature non restituite.

- Art.11 -
(Responsabilità del concessionario)

In caso di danni alle attrezzature causati direttamente o indirettamente dal concessionario l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale.

Qualora il danno sia superiore all'importo della cauzione il concessionario è tenuto al pagamento della differenza sino alla concorrenza totale del danno.

- Art.12 -
(Abrogazione delle norme previgenti)

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.